



## COMUNE DI FOLGARIA

Provincia di Trento - C.A.P. 38064

Via Roma, 60

Tel. 0464/729333 - Fax 0464/729366

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: [info@comune.folgaria.tn.it](mailto:info@comune.folgaria.tn.it)

PEC: [comune@pec.comune.folgaria.tn.it](mailto:comune@pec.comune.folgaria.tn.it)

[www.comune.folgaria.tn.it](http://www.comune.folgaria.tn.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 088 della Giunta Comunale

**OGGETTO: Giudizio davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A., nonché appello incidentale della Provincia Autonoma di Trento. Integrazione deliberazione n. 83 del 29.05.2020 di autorizzazione alla costituzione in giudizio e affido incarico di patrocinatore all'avv. Maria Cristina Osele.**

=====  
L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di giugno alle ore 17.20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta da:

RECH Michael	Sindaco
MARZARI Adriano	Vicesindaco
CIECH Andrea	Assessore
LARCHER Fabrizio	Assessore
SCHIR Stefania	Assessore

Sono presenti di persona nella sala consiliare all'uopo allestita, il Sindaco Rech Michael e gli assessori Larcher Fabrizio, Marzari Adriano e Schir Stefania.

È assente giustificato l'assessore Ciech Andrea.

Assiste il segretario generale signora **Defrancesco dott.ssa Emanuela**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Rech Michael** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Giudizio davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A., nonché appello incidentale della Provincia Autonoma di Trento. Integrazione deliberazione n. 83 del 29.05.2020 di autorizzazione alla costituzione in giudizio e affidamento incarico di patrocinatore all'avv. Maria Cristina Osele.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Dolomiti Energia Holding S.p.A. con sede in Rovereto è proprietaria, con la quota di ½, di una centrale idroelettrica denominata “Centrale di San Colombano” che insiste sul territorio dei Comuni di Trambileno, Noriglio (Comune Amministrativo di Rovereto), Terragnolo, Folgaria e Vallarsa;
- La predetta società presentava, in data 8 agosto 2013, la documentazione prevista dalla procedura DOCFA per l'accatastamento di tutti gli impianti ed i fabbricati della Centrale di San Colombano;
- Con atto n. 1588/2013 di data 28.10.2013 notificato in data 5.11.2013 l'ufficio del catasto di Rovereto attribuiva alla parte degli impianti della Centrale di S. Colombano ricadente nel territorio amministrativo del Comune di Folgaria una rendita pari ad € 10.269,88.-;
- Con successivo atto dell'ufficio del catasto di Rovereto n. 1652/2013 di data 11.11.2013 notificato in data 14.11.2013, tale rendita veniva rettificata, elevandola ad € 11.003,69.-;
- Avverso il predetto avviso di accertamento n. 1652/2013, Dolomiti Energia Holding S.p.A. presentava in data 13.01.2014 ricorso avanti la Commissione Tributaria di I grado di Trento, ai sensi degli artt. 18 e seguenti del D.L.vo n. 546/1992 e s.m., contro la Provincia Autonoma di Trento ed il Servizio Catasto della P.A.T. – Ufficio di Rovereto (ricorso depositato in data 27.1.2014 ed iscritto al n. 48/2014 R.G. Ricorsi);
- Nella prima udienza di trattazione del ricorso n. 48/2014 R.G.R., la Sezione II della Commissione Tributaria di 1° grado di Trento – sezione n. 2 – disponeva, con propria ordinanza, la chiamata in causa del Comune di Folgaria, ritenendo necessario che *“al giudizio partecipi anche il controinteressato Comune di Folgaria (portatore di un interesse comune e contrapposto a quello della parte ricorrente) perché possa far valere il proprio interesse in relazione al classamento ed alla determinazione della rendita catastale dei beni oggetto di giudizio e ricadenti nel proprio territorio”*;
- In ottemperanza alla predetta ordinanza n. 16/2016 di data 19.01.2016, Dolomiti Energia Holding S.p.A. notificava a questo Comune (raccomandata AR del 3.3.16 ricevuta il 10.3.16 protocollo n. 2025) atto di chiamata in causa del terzo per integrazione del contraddittorio nel giudizio pendente avanti la Sezione II della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento n. 48/2014 R.G.R. per l'annullamento dell'avviso di accertamento prot. n. 1652/2013;
- Ritenuta la questione rilevante in quanto direttamente incidente sulla determinazione della rendita catastale e, di conseguenza, sul gettito IMIS comunale, il Comune di Folgaria decideva di costituirsi in giudizio affidando all'avv. Osele di

- Trento la rappresentanza processuale;
- Nel corso del procedimento veniva disposta CTU di causa ed il Comune di Folgaria nominava un proprio CTP, conferendo il relativo incarico al Prof. Geremia Gios;
  - Nelle more del giudizio veniva depositato l'elaborato peritale ed in data 31.05.2018 si teneva l'udienza di trattazione; all'esito, la causa poteva trattenersi in decisione;
  - Con sentenza n. 76/02/2019 di pari data e depositata il 08.07.2019, definitivamente pronunciando, la Commissione Tributaria di I grado stabiliva il valore catastale di tutti beni immobili in causa, condannando l'istante ed il Servizio Catasto della Provincia a rifondere le spese di lite, le spese per la Consulenza tecnica d'ufficio, nonché le spese per il Contributo Unificato, tutte sostenute del Comune di Folgaria;
  - Successivamente, con atto di appello sub R.G. 19/2020 notificato in data 10.02.2020 e depositato dinanzi alla Commissione Tributaria di II grado, Dolomiti Energia Holding S.p.A., senza nulla eccepire sul capo di sentenza relativo all'accertamento dei valori estimali e della nuova rendita, proponeva gravame limitatamente ai capi di sentenza relativi alle spese di soccombenza e spese di CTU. Chiedendo “...la compensazione delle spese di giudizio di primo grado (ivi incluso le spese anticipate dalle parti per il contributo unificato tributario) liquidate nella sentenza impugnata e la suddivisione pro quota degli onorari relativi alla CTU stabiliti nell'ordinanza n. 528 del 21.08.2019.”;
  - Avverso la medesima sentenza veniva promosso in data 20.04.2020 appello incidentale da parte della Provincia Autonoma di Trento chiedendo, per quanto rilevante per il Comune, la compensazione delle spese di lite di primo grado;

Rilevato che:

- l'atto di appello e l'atto di appello incidentale mirano alla compensazione delle spese di lite fra le parti in causa, così come liquidate dal Giudice di primo grado;
- il Comune di Folgaria ha un forte interesse a intervenire nel giudizio di appello e nel giudizio di appello incidentale per far valere le proprie ragioni e quindi vedere definitivamente accollate a controparte le spese di giudizio di primo grado;
- con deliberazione n. 083 di data 29.05.2020 la Giunta Comunale decideva di resistere nel giudizio di appello, dando mandato all'avv. Maria Cristina Osele a rappresentare e difendere il Comune nel giudizio di secondo grado promosso avanti alla Commissione Tributaria di II grado;
- alla luce dell'appello incidentale proposto dalla Provincia Autonoma di Trento appare ora necessario integrare la predetta deliberazione della Giunta, precisando che il giudizio di appello è stato promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A. e che l'incarico a rappresentare e difendere il Comune di Folgaria in giudizio va riferito ed esteso anche all'appello incidentale promosso avverso la stessa sentenza n. 76/02/2019 da parte della Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto sussistere il diritto del Comune a costituirsi in giudizio e difendersi nel giudizio di appello promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A. avanti alla Commissione Tributaria di II grado di Trento riferito alla sentenza n. 76/02/2019 pronunciata il 31.5.2018 e depositata l'8.7.2019 della Commissione Tributaria di I grado di Trento e nell'appello incidentale promosso avverso la medesima sentenza dalla Provincia Autonoma di Trento;

Valutato che vi è l'interesse del Comune a far valere le proprie ragioni;

Richiamata la deliberazione n. 083 della Giunta Comunale di Folgaria di data 29.05.2020;

Visto il preventivo di parcella dell'avv. Maria Cristina Osele di Trento richiamato nella citata giunta 083/2020 per l'espletamento dell'incarico di rappresentanza, assistenza e difesa del Comune nel giudizio di secondo grado promosso avanti alla Commissione Tributaria di II grado e precisato che tale preventivo comprende l'intera attività difensiva e si estende tanto all'appello principale quanto a quello in via incidentale;

Valutato di resistere e costituirsi nel giudizio di appello promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A. avanti la Commissione Tributaria di II grado di Trento per la parziale riforma della sentenza n. 76/02/2019 depositata in data 08.07.2019 della Commissione Tributaria di I° grado di Trento, e nell'appello incidentale promosso avverso la medesima sentenza dalla Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto opportuno conferire all'avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento con studio in Trento, via Calepina n. 75, l'incarico di rappresentare e difendere le ragioni dell'Amministrazione comunale di Folgaria e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, nel giudizio di appello promosso da DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. avanti alla Commissione Tributaria di II grado di Trento riferito alla sentenza n. 76/02/2019 pronunciata il 31.5.2018 e depositata l'8.7.2019 della Commissione Tributaria di I grado di Trento e nell'appello incidentale promosso avverso la medesima sentenza dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, autorizzando il Sindaco a conferire il mandato speciale di rito, verso onorario complessivo di € 4.500,00.- oltre spese generali 15%, accessori di legge più cassa avvocati 4%, più I.V.A. 22%, oltre anticipazioni e spese esenti;

Dato atto che il presente incarico non è soggetto alla Legge 136/2010 e s.m. in merito alla tracciabilità dei pagamenti, trattandosi il patrocinio legale di contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e seguenti codice civile (ved. Determinazione ANAC n. 4 del 7.7.2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e circolare Consorzio dei Comuni Trentini n. 36/2011);

Visto il D.Lgs 31.12.1992 n. 546 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413";

Atteso che l'art. 11, comma 3 del citato decreto stabilisce che l'ente locale sta in giudizio dinnanzi alle Commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento;

Visto l'art. 6 c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 con il quale viene sancito che deve essere lo Statuto a disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;

Visto l'art. 26 dello Statuto Comunale;

Attesa l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere alla costituzione in giudizio in tempi brevi;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Segretario Generale;

Visti gli artt. 53, 182, 183, comma 4, 185 e 187, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi peralzata di mano;

## **DELIBERA**

Di integrare, per quanto esposto in premessa, la propria deliberazione n. 083 di data 29.05.2020, precisando che l'incarico affidato all'avv. Maria Cristina Osele di Trento di rappresentare e difendere il Comune di Folgaria nel giudizio di appello promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A. avanti alla Commissione Tributaria di II grado di Trento, per la riforma della sentenza n. 76/02/2019, si estende anche all'appello incidentale promosso avverso la stessa sentenza da parte della Provincia Autonoma di Trento;

Di confermare la volontà espressa con deliberazione n. 083 di data 29.05.2020 di resistere e costituirsi quale parte appellata nel giudizio di appello introdotto avanti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Trento e promosso da Dolomiti Energia Holding S.p.A., per la riforma della sentenza n. 76/02/2019 pronunciata il 31.5.2018 e depositata l'8.7.2019 della Commissione Tributaria di Trento di I° grado, e nell'appello incidentale avverso la medesima sentenza promosso dalla Provincia Autonoma di Trento;

Di affidare l'assistenza, rappresentanza, difesa e patrocinio legale degli interessi del Comune nel suddetto giudizio di appello all'avv. Maria Cristina Osele del foro di Trento, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ed eleggendo domicilio presso lo studio della medesima in Trento, via Calepina n. 75;

Di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio nel suddetto procedimento, a conferire il mandato speciale alle liti di rito all'avv. Maria Cristina Osele ed a tutti gli atti all'uopo necessari;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese a carico del Comune di Folgaria;

Di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 trattandosi

di contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e segg. codice civile;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 183, 5° comma, Codice Enti Locali durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
- F.to Michael Rech -

Il Segretario Generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) il 07.06.2020 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2.

Lì, 07.06.2020

Il Segretario generale  
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 07.06.2020

Il Segretario generale  
- dott.ssa Emanuela Defrancesco -